

PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RISISTEMAZIONE

CAVA DI ARGILLA "LA ROCCA"

TITOLO:

BOZZA DI CONVENZIONE

FASCICOLO

4

COMMITENTE:

DITTA: "ESCAVAZIONI LA ROCCA S.r.l."

Via V Giornate 6

41049 Sassuolo (MO)

tel. 0536/805406 P.I. 00900120361

Ditta Escavazioni La Rocca S.r.l.

ESCAVAZIONI LA ROCCA SRL
Via Giornate n. 6
41049 SASSUOLO (MO)
C.A.P. 41049 P.I. 00900120361

RESPONSABILE DEL PROGETTO:

Dott. Geol. Alessandro Maccaferri

PROGETTO, ASPETTI GEOLOGICI

GRUPPO DI LAVORO:

Dott. Agr. Paolo Filetto

Geom. Lugli Gisberto

ASPETTI AGROVEGETAZIONALI

TOPOGRAFIA



GENNAIO 2016

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ ESTRATTIVA
AI SENSI DELLA L.R. 18.07.1991, N°17, ARTT. 11 e 12

- ◆ CAVA DENOMINATA: "CAVA LA ROCCA"
- ◆ COMPARTO ESTRATTIVO: AMBITO ESTRATTIVO "RIO ROCCA"

**PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RISISTEMAZIONE
DI UNA CAVA DI ARGILLA DENOMINATA CAVA LA ROCCA UBICATA
IN COMUNE DI CASTELLARANO**

Il **COMUNE DI CASTELLARANO** (che in seguito verrà citato come Comune), con codice fiscale 80014590352 nella persona del Capo Settore Gianni Grappi, agente nella suddetta qualità e non altrimenti a ciò autorizzato con decreto di nomina del Sindaco pro-tempore Gianluca Rivi,

E

- la **Ditta "ESCAVAZIONI LA ROCCA" S.r.l.** (che in seguito verrà citata come DITTA), C.F. e P.IVA 00900120361 con sede a Sassuolo (Mo), in Via Manno n. 14, legalmente rappresentata, dal Sig. Loris Annovi nato a Sassuolo il 12.11.1940, ivi residente, in V Giornate n. 6, C.F. NNV LSD 40S12 I462U

PREMESSO:

- che la Ditta "Escavazioni La Rocca" S.r.l. in data protocollo di ricezione....., ha presentato al Comune di Castellarano domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione al progetto di completamento delle opere di risistemazione di una cava di argille denominata Cava La Rocca, ubicata in località Rio Rocca;
- che si configura quale nuovo progetto, essendo scaduta l'autorizzazione precedente e che, pertanto, si ravvisa l'opportunità di disporre nuova convenzione, che sostituisce ed annulla le precedenti pattuizioni;
- che la cava di argilla denominata "Cava La Rocca", ubicata in località Rio Rocca nel Comune di Castellarano, è stata regolarmente autorizzata con atto del 25/03/2004 prot. n° 3868 e successivamente prorogata con atto prot. n° 7899 del 15/06/2009, per il proseguimento dell'attività estrattiva nella cava in oggetto, fino al 25/03/2010 per lo scavo e al 25/03/2011 per la risistemazione.
- che successivamente la ditta ha presentato in data 30/01/2010 un Progetto di completamento estrattivo e delle opere di risistemazione della Cava Rio Rocca, tenuto conto della scadenza dell'autorizzazione e dei quantitativi ancora da estrarre dalla cava stessa.

- che in data 27.09.2010 prot. 11845 si è ottenuta nuova Autorizzazione da parte del Comune di Castellarano, al proseguimento dell'attività estrattiva nella cava La Rocca fino al 27.09.2013.
- che in data 25/07/2012 la ditta esercente ha richiesto proroga di 1 anno per lo scavo, rilasciata dal Comune di Castellarano, alla ditta stessa, con atto prot. n. 10942 del 06/08/2012. Con la proroga la ditta ha potuto scavare fino al 27/09/2013, posticipando il ripristino al 27/09/2014.
- Che, tenuto conto che in cava risultava ancora del materiale scavato negli anni precedenti, e stoccato nelle aie per la successiva vendita, in data 23/09/2014 la ditta ha richiesto al comune di Castellarano un'autorizzazione alla commercializzazione del materiale già scavato in precedenza.
- che in data 25/09/2014, prot. 13397 il Comune di Castellarano ha rilasciato l'autorizzazione alla commercializzazione fino al 27/09/2015 del materiale già estratto, in conformità con quella che era l'autorizzazione estrattiva.
- Che tenuto conto che le operazioni di ripristino sono procedute in maniera difforme dal Progetto autorizzato, in quanto durante le escavazioni sono stati ritrovati ingenti quantitativi di spurgo, che hanno comportato uno scavo e quindi un successivo ripristino differente rispetto a quanto previsto nel progetto, la ditta ha presentato in data nuovo progetto di risistemazione, al fine di conformare i lavori eseguiti a quanto eseguito, per poi poter procedere al successivo collaudo finale.
- Che il presente progetto contempla anche lo smantellamento di tutte le strutture esistenti in cava, di servizio all'attività estrattiva, non più utili, considerato che la cava è destinata a chiudere definitivamente.
- che l'area oggetto della richiesta di esercizio all'attività estrattiva è individuata come area estrattiva dal P.A.E. del Comune di Castellarano approvato con deliberazione di C.C. n. 59 del 04.05.2001;
- che la stessa area è identificata al Catasto Terreni del Comune di Castellarano al Foglio 15, mappali 9-10-14-15-34-11-12-13-213-33-36, per un'estensione complessiva catastale pari a 125.736 mq;
- che il titolo dei richiedenti all'esecuzione delle opere di risistemazione della ditta deriva: per i terreni identificati dai mappali 9-10-14-15 dalla proprietà; per i terreni identificati dai mappali 11-12-13-213-33-36, da diritto estrattivo in concessione da parte del Sig. Sebastiano Basolu, legittimo proprietario; per i terreni identificati dal mappale 34, da diritto estrattivo in concessione Sig.ri Dante Braglia e Loris Annovi, legittimi proprietari;
- che contestualmente alla domanda di autorizzazione, è stato presentato il Progetto di completamento delle opere di risistemazione della cava di argille denominata Cava La Rocca;
- che tali atti progettuali prevedono, sia l'esecuzione delle opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche, sia di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o attività;
- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'art. 13 della L.R. 17/91;

- che la documentazione presentata fa riferimento ed è conforme alla prescrizioni di cui all'esito positivo della Procedura di Screening, già espletata;
- che la competente Commissione Tecnica Provinciale ha esaminato, ai sensi della L.R. 17/91, la domanda di cui sopra, con i relativi allegati tecnici e amministrativi nella seduta del esprimendo il proprio avviso con parere n.;
- che la proposta della presente Convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con atto n. del..... ;
- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, secondo Comma, della L.R. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente Convenzione;
- che deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine alla attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti dell'Ufficio Tecnico del Comune al n. di protocollo (atti che in seguito verranno citati come atti di progetto);
- che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così costituiti:
 - Progetto di completamento delle opere di risistemazione, comprendente i seguenti elaborati:
 1. Relazione tecnica, comprensiva della documentazione amministrativa, quale mappa catastale, visura camerale, nomina DL e titolo conferente la disponibilità dei terreni;
 2. Relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica;
 3. Relazione Agro-vegetazionale;
 4. Tavole;
 5. Documentazione fotografica;
 6. Bozza di convenzione.

Ciò premesso la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

TITOLO I°

CONDIZIONI E OPERE PRELIMINARI

ART. 1 - AUTORIZZAZIONE ESTRATTIVA

- A) L'attività di completamento della risistemazione, oggetto della presente Convenzione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. 18.07.1991 N°17; l'autorizzazione verrà rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.
- B) La durata dell'autorizzazione è stata fissata in anni 1 (uno) per la sola fase di sistemazione, a partire della data di notifica alla Ditta della relativa autorizzazione, nel rispetto delle fasi indicate al successivo art. 15.

- C) L'autorizzazione è personale, ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione.
- D) Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15, Comma 2°, della L.R. 17/91, la presente Convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione; le eventuali proroghe della Convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni 1 (uno).

ART. 2 - GARANZIA FINANZIARIA

Alla firma del presente atto, la Ditta dovrà aggiornare la fidejussione vigente prestata al Comune, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91, la garanzie finanziarie nella misura e con le prescrizioni di cui ai successivi artt. 29 e 30.

ART. 3 - DENUNCIA DEI LAVORI

La Ditta deve comunicare la data di inizio lavori, nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 9 Aprile 1959 n°128 modificato dal D. Legislativo 624/96, al Comune, al Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali e alla A.S.L. competente.

Contestualmente alla denuncia di esercizio, la Ditta dovrà trasmettere al Servizio Attività estrattive, della provincia di Reggio Emilia e all'A.U.S.L. competente copia della documentazione di cui agli atti di progetto e prevedere l'aggiornamento del DSS.

ART. 4 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA

L'area di cava è già perimetrata essendo già in attività dal 2004; la Ditta dovrà provvedere alla manutenzione dei picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell'area di cava e di ciascun lotto di intervento.

Qualora mancanti la Ditta dovrà porre in opera, a sue spese, picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell'area di cava e di ciascun lotto di scavo opportunamente rilevati e cartografati su base C.T.R. in scala adeguata; copia di tale cartografia deve essere fornita prima dell'inizio dei lavori all'Ufficio Tecnico Comunale per i dovuti controlli.

ART. 5 - RECINZIONE

La Ditta dovrà provvedere alla manutenzione della recinzione esistente dell'area di cava e dei picchetti con i cartelli ammonitori; la ditta dovrà mantenere in essere la sbarra con la quale è presidiato l'accesso della cava.

ART. 6 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA

Nella zona di accesso alla cava è già posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, che dovranno essere sempre leggibili, quali:

- Comune di Castellarano
- Tipo di materiale estratto
- Denominazione della cava
- Progettisti
- Ditta esercente
- Direttore dei lavori e relativo recapito telefonico
- Sorvegliante
- Estremi dell'atto autorizzativo
- Scadenza autorizzazione convenzionata.

I dati dovranno essere aggiornati in base della nuova autorizzazione.

ART. 7 - STRADA DI ACCESSO - POLVEROSITA`

La polverosità all'esterno dell'area di cava e della strada di accesso non potrà in ogni caso risultare superiore agli standard di qualità dell'aria fissati dalla normativa vigente; in ogni caso dovranno essere messi in opera sistemi di umidificazione della viabilità "bianca" e dovrà essere garantita la necessaria ripulitura della viabilità di accesso asfaltata.

In tal senso la ditta si impegna a rispettare il programma di monitoraggio previsto negli atti di progetto, nonché ad eseguire i lavori di manutenzione sul tratto stradale di propria competenza, come indicato sempre negli atti di progetto.

ART. 8 - CONTENIMENTO DEL RUMORE

L'incremento del rumore equivalente dovuto al complesso delle attività di cava in corrispondenza degli edifici residenziali limitrofi, non dovrà superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti.

Il livello sonoro equivalente misurato al perimetro esterno dell'area per attività estrattiva non potrà superare in ogni caso i 70 dB (A) in periodo diurno ed i 60 dB (A) in periodo notturno.

In tal senso la ditta si impegna a rispettare il programma di monitoraggio previsto negli atti di progetto.

TITOLO II°

ATTIVITA` ESTRATTIVA E DI RISISTEMAZIONE

ART. 9 - SUPERFICIE DI CAVA

L'area complessiva totale della Cava La Rocca come da zonizzazione PAE, oggetto del presente progetto di completamento delle opere di risistemazione, è pari a 125.736 mq, come riportato negli atti di progetto.

ART. 10 - MATERIALI ASPORTABILI

Con il presente progetto non si prevede l'estrazione di nessun quantitativo di materiale, essendo l'attività di estrazione già terminata.

Si prevedono lavori di sola risistemazione, al fine di completare il ripristino finale dell'area di cava.

ART. 11 - TERRENO VEGETALE E TERRENO STERILE

Non essendo prevista attività di scavo, non verrà in nessun modo interessato nuovo terreno vegetale; il terreno vegetale e sterile già scavato, non potrà essere ceduto a terzi, è stato accantonato separatamente nell'area di cava, per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale così come previsti dagli atti di progetto.

ART. 12 - PRESENZA DI MATERIALE STERILE

Non si prevede attività di scavo e quindi non vi è la possibilità di intercettare durante le fasi di escavazione strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, per i quali si dovrebbe dare comunicazione al Comune di Castellarano.

ART. 13 – LAVORI DI COLTIVAZIONE

Non si prevedono con il presente progetto lavori di coltivazione della cava in essere; i lavori previsti dovranno procedere sempre nel rispetto del Progetto di ripristino di cui agli atti di progetto.

ART. 14 - DRENAGGIO ACQUE SUPERFICIALI

Essendo una cava in attività dal 2004 esiste già un sistema di drenaggio delle acque superficiali; la ditta si impegna alla sua manutenzione.

In ogni fase della coltivazione e della risistemazione dovrà essere prevista la regimazione o lo scolo delle acque di superficie esterne, come previsto nel piano di coltivazione e ripristino, di cui agli atti di progetto.

ART. 15 - FASE DEI LAVORI DI RISISTEMAZIONE

L'attività estrattiva, di sola risistemazione, dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto.

Nei lavori di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dal relativo progetto, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

La completa risistemazione dell'area di cava, piantumazioni comprese, deve avvenire entro la validità della presente Convenzione, comunque entro 1 (1) anno dalla data di notifica dell'Autorizzazione Estrattiva ai sensi del precedente art. 1/Comma B; l'inerzia della Ditta nelle risistemazioni, tale da compromettere la conclusione dell'attività entro i tempi programmati, comporta la decadenza dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della L.R. 17/91.

In caso di decadenza, il Sindaco, sentita la Commissione Tecnica Infraregionale dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di risistemazione finale da attuare da parte della Ditta o, in caso di inerzia, da parte del Comune attraverso l'utilizzo delle garanzie finanziarie di cui al successivo art. 29.

ART. 16 - COSTRUZIONI ACCESSORIE

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessaria la concessione edilizia prevista dalla Legge 28/01/77 n°10, in quanto, l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all'art. 1 della Legge 10/77.

Non necessitano, quindi, della concessione edilizia cui alla citata Legge 10/77 le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione dei piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale.

Ogni altro manufatto e/o impianto, connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge in materia.

I locali ad uso ufficio sono già presenti e ricavati in un idoneo box prefabbricato, così come le tettoie per ricovero mezzi.

Considerato che il progetto di risistemazione contempla lo smantellamento di tutte le strutture attualmente presenti in cava, quali, box ufficio, tettoie, pesa con relativa cabine e cabina elettrica.

ART. 17 - LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO

a) La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree e/o opere pubbliche di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva all'uopo fissata all'art. 1 della presente Convenzione nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al successivo art. 2a e delle eventuali proroghe previste dal precedente art.1 punto D).

b) La ditta si impegna a provvedere ad una adeguata manutenzione delle piantumazioni eseguite sulla base del progetto approvato per un periodo di almeno due anni dalla messa a dimora, indipendentemente dalla data di scadenza della presente convenzione.

c) In relazione all'utilizzo della viabilità privata di collegamento con la strada comunale di Rio Rocca, la ditta esercente si impegna ad eseguire le opere di manutenzione ed adeguamento che le compete, secondo le modalità contenute negli atti di progetto.

d) In relazione all'utilizzo della viabilità pubblica, strada di Rio Rocca, la ditta esercente si impegna ad eseguire le opere di manutenzione straordinaria, per eventuali danni causati dal passaggio dei mezzi pesanti, in entrata e/o uscita dall'area di cava

ART. 18 - RELAZIONE ANNUALE

La Ditta dovrà presentare all'Amministrazione Comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori.

Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 Novembre dell'anno di riferimento di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto riferita al 15 Novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del materiale utile e degli sterili;
- relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di risistemazione.

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un Tecnico Comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.

Non essendo previsto lo scavo di materiali utili, non si dovranno corrispondere oneri estrattivi al comune, di cui al successivo art. 28. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Ditta.

Analoga relazione e relativi elaborati, integrati da documentazione fotografica, dovrà essere presentata in sede di richiesta di collaudo ed istanza di svincolo della fidejussione di cui all'art. 31.

ART. 19 - CORRETTA GESTIONE DELLE ATTIVITA`

La Ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91 è obbligata:

- A) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto;
- B) ad una corretta attuazione del precitato progetto nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli Enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- C) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative.

ART. 20 - LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE DIFFORMI

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte del Tecnico Comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, il Comune concede un termine di 180 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando la somma versata a garanzia di cui al successivo art. 29 e facendone gravare sull'esercente l'eventuale maggiore spesa.

TITOLO III°
CLAUSOLE GENERALI

***ART. 21 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE
ARCHEOLOGICO O STORICO***

Qualora, durante le fasi di sistemazione dell'area oggetto della presente Convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 24 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di Legge.

La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Sindaco. La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e mano d'opera eventualmente occorrenti.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità. In tale ipotesi, trattasi di forza maggiore, potrà essere concessa una proroga dei tempi di coltivazione pari al doppio del periodo di forzata sospensione.

ART. 22 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Qualora, durante le fasi di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisce alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta si impegna a comunicarlo direttamente e comunque tempestivamente alla competente Autorità Militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la Ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità Militare, anche al Sindaco.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità Militare.

ART. 23 - RISCHI EMERGENTI

A) Nel caso di emergenti rischi per l'ambiente, per la salute o per la pubblica incolumità esplicitamente rappresentati dai funzionari addetti ai controlli al titolare, al Direttore o sorvegliante di cava o comunque al responsabile del cantiere, le relative disposizioni per annullare l'insorto rischio saranno immediatamente eseguite anche nelle more della successiva ordinanza che sarà comunque regolarmente notificata.

B) Con motivato provvedimento, in forza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, o di elementi non conosciuti o non adeguatamente descritti in sede di documentazione tecnica e pertanto emersi solo in corso dei lavori, il Comune potrà impartire istruzioni in variante ai progetti di coltivazione, variazione alla profondità degli scavi, modifiche alle modalità di recupero ambientale, che tutte il titolare dell'autorizzazione si impegna ad eseguire

e seguire, salva la dimostrazione dell'infondatezza delle motivazioni che abbiano causato il provvedimento.

ART. 24 - DANNI

Nel caso che nell'esercizio delle attività vengano arrecati danni diretti e rilevanti all'ambiente, al territorio, alle infrastrutture ed ai manufatti pubblici o di pubblico interesse, il Comune notificherà all'interessato la situazione di danno verificatosi con ordinanza per la riduzione in pristino, a totale cura e spese del titolare dell'attività; ove tale riduzione in pristino risulti tecnicamente impossibile si procederà a quantificare, in contraddittorio ed eventualmente con le procedure di cui al successivo art. 34, l'entità del danno procurato, il cui corrispettivo finanziario sarà versato, a titolo di indennizzo nelle casse comunali.

Analogo indennizzo, determinato con le medesime procedure sarà corrisposto nel caso di effetti negativi durevoli o permanenti conseguenti all'evento dannoso e perciò non eliminabili con la semplice riduzione in pristino.

La Ditta esclude fin da ora l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, in caso di danni a terzi derivanti o collegati alle attività esercitate nella cava in oggetto.

TITOLO IV°

ART. 25 - VARIANTI AL PROGETTO

Sono ammesse, previa acquisizione della necessaria autorizzazione, varianti al Progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali.

Qualsiasi altra variante al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 agli artt. 11, 12, 13, 14.

ART. 26 – DEROGHE

Il presente progetto non prevede nessuna attività di scavo, tanto meno in zone soggette a deroga.

ART. 27 - SISTEMAZIONE FINALE - DISCARICA

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto e con l'impiego del terreno agricolo e del terreno sterile accantonato ai sensi del precedente art. 11.

Il titolare dell'autorizzazione estrattiva è incondizionatamente responsabile della qualità dei materiali di ritombamento immessi negli scavi, anche se conferitegli da terzi.

Non è ammesso l'esercizio di attività di pubblica discarica.

TITOLO V°
ONERI E GARANZIE

ART. 28 - TARIFFE

Tenuto conto che il presente progetto non prevede nessun tipo di escavazione di materiali utili, la Ditta non dovrà versare annualmente al Comune la somma in conformità alle tariffe definite dalla Giunta Regionale, ai sensi del 2° Comma dell'art. 12 della L.R. 17/91 come modificate dalla Delibera di GR 2073/2013.

ART. 29 - GARANZIE PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione predisposta ai sensi del primo Comma, Lettera e) dell'art. 12 della L.R. 17/91, la Ditta dovrà aggiornare la fidejussione vigente già prestata al Comune, alla firma del presente atto, che copre totalmente il 100 per cento della spesa presunta per l'esecuzione delle opere di risistemazione finale dell'area di cava.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di €168.233,82 (centosessantottomiladuecentotrentatre/82), che copre, come detto, il 100 per cento della spesa presunta, per l'esecuzione delle opere di sistemazione finale della cava, come risulta dagli atti di progetto.

La ditta si impegna ad aggiornare la somma prestata tramite la fidejussione annualmente secondo quello che è l'aumento Istat, che tiene conto del coefficiente di inflazione.

All'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale di cui al precedente art. 18 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione si potrà provvedere alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fidejussoria.

Art. 30 - GARANZIA DELLA MANUTENZIONE DELLE PIANTUMAZIONI

A garanzia della manutenzione delle piantumazioni (punto B, art. 17), da eseguire sulla base del progetto, approvato, per un periodo di anni 2 dal momento della messa a dimora, la Ditta dovrà mantenere, per 2 anni oltre il completamento dei lavori di risistemazione, una fidejussione dell'importo di € 26.000,00 (ventiseimila/00), pari ai costi di manutenzione, come risulta dagli atti di progetto; tale garanzia è costituita a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa ed è da depositarsi con modalità analoghe a quelle indicate all'art. 29.

Lo svincolo della fidejussione avverrà alla scadenza sopra descritta, previa richiesta della Ditta. Il buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Detto certificato dovrà essere notificato alla Ditta entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta.

ART. 31 - SVINCOLO DELLA GARANZIA DI CUI ALL'ART. 29

Lo svincolo della fidejussione è regolato come segue:

- a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della Ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del Direttore dei Lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente Convenzione. La richiesta della ditta dovrà contenere la relazione di cui all'art. 18 riferita all'anno in corso;
- la completa e regolare esecuzione dei sopra citati lavori dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di un'istruttoria dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.
- Prima dello svincolo della fidejussione per la risistemazione dell'area di cava, la ditta dovrà predisporre nuova fidejussione per la manutenzione delle opere a verde, di cui all'art. 30.

ART. 32 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza ed ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la Ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il Direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

ART. 33 - RINVIO ALLE NORMATIVE VIGENTI

Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del P.A.E., dai regolamenti Comunali, dalle direttive sia Provinciali che Regionali, nonché dalla vigente legislazione sia Regionale che Nazionale.

ART. 34 - CONTENZIOSO

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente Convenzione, le parti si rimettono da ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del C.P.C.

Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

ART. 35 - SANZIONI

- A) Si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della Legge Regionale 18.07.1991 n°17 e successive modificazioni.
- B) Le attività di discarica abusiva che dovessero essere esercitate nelle aree di cava sono assoggettate ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali di cui al D.P.R. 10.09.1982 n°915 nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle Circolari e Leggi Regionali.

TITOLO VI°

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 36 – REGISTRAZIONI E TRASCRIZIONI

- A) La Ditta dovrà effettuare a proprie spese la registrazione dell'autorizzazione all'Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.
- B) La presente Convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16.10.1972 n° 634 e dell'art. 10 dell'Allegato A dello stesso D.P.R. 634/'72.
- C) La mancata registrazione degli atti sopra indicati comporta la sospensione della validità dell'autorizzazione estrattiva.
- D) Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Ditta .

Castellarano lì

IL COMUNE DI CASTELLARANO

Il Responsabile Tecnico
Gianni Grappi

LA DITTA

Il Legale Rappresentante
Loris Annovi